

***PRESTAZIONI DI ASSISTENZA  
EDUCATIVA INTEGRATIVA SCOLASTICA E  
DOMICILIARE PER MINORI PORTATORI  
DI HANDICAP FREQUENTANTI LE SCUOLE  
DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE  
DI PRIMO GRADO.***

***CAPITOLATO SPECIALE  
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE***

## INDICE

- ART. 1) - Oggetto dell'affidamento
- ART. 2) - Durata dell'affidamento
- ART. 3) - Normativa di riferimento
- ART. 4) - Finalità – obiettivi – aree d'intervento
- ART. 5) - Articolazioni delle prestazioni
- ART. 6) - Metodologie di lavoro e programmazione
- ART. 7) - Requisiti professionali del personale
- ART. 8) - Orario prestazioni
- ART. 9) - Obblighi dell'aggiudicatario nei confronti del proprio personale
- ART. 10) - Affidamento incarico
- ART. 11) - Ammontare presunto dell'appalto
- ART. 12) - Soggetti ammessi alla gara
- ART. 13) - Cauzione provvisoria
- ART. 14) - Modalità di aggiudicazione
- ART. 15) - Vincolo giuridico e cauzione definitiva
- ART. 16) - Stipulazione del contratto
- ART. 17) - Pagamenti
- ART. 18) - Subappalto
- ART. 19) - Valutazione dei rischi per la sicurezza
- ART. 20) - Controlli e penalità
- ART. 21) - Clausole risolutive espresse
- ART. 22) - Osservanza norme di legge
- ART. 23) - Controversie
- ART. 24) - Trattamento dei dati personali e privacy

ART 25) - Responsabile del procedimento

ART 26) - Variazione ragione sociale dell'aggiudicatario

## **ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**

Sono oggetto di affidamento, le prestazioni educative integrative scolastiche e domiciliari (queste ultime limitatamente al periodo estivo) a favore di minori portatori di disabilità di tipo fisico e psichico, frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado site sul territorio del Comune di Orbassano .

## **ART. 2 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO**

Il servizio di cui al presente disciplinare avrà la durata contrattuale di cinque anni consecutivi a partire dalla data di effettivo inizio del servizio con decorrenza presunta da settembre 2013 . La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. 57, comma 5, lett.b) del D.lgs.163/2006 e s.m.i. affidando, alla scadenza del contratto originario, la ripetizione del servizio allo stesso operatore economico aggiudicatario per un periodo ulteriore di tre anni successivi alla stipulazione del contratto originario.

Allo scadere del contratto originario, nel caso in cui venga avviata una nuova procedura di gara, la stazione appaltante si riserva la facoltà, con preavviso non inferiore a trenta giorni antecedenti la scadenza, di richiedere alla ditta appaltatrice una proroga tecnica del contratto della durata massima di sei mesi, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo servizio. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi offerti in sede di gara. La società aggiudicataria è obbligata ad accettare la proroga.

Sono previste annualmente le seguenti interruzioni delle prestazioni educative in orario scolastico:

- nel periodo estivo in corrispondenza della sospensione delle lezioni scolastiche ,
- nelle festività definite dal calendario ministeriale, dai Consigli di circolo e di Istituto,
- nelle eventuali chiusure straordinarie.

Nel periodo estivo di interruzione delle lezioni scolastiche potranno essere assegnate prestazioni orarie a domicilio definibili annualmente in rapporto alle esigenze delle famiglie e compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

Si precisa che la data d’inizio e fine delle prestazioni richieste è subordinata al calendario scolastico ed alle esigenze organizzative delle rispettive scuole.

La mancata attivazione parziale o totale del servizio, per cause non imputabili all’Amministrazione Comunale, non dà diritto all’aggiudicatario della gestione di richiedere alcun indennizzo o risarcimento.

## **ART.3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che sono o saranno emanati dai pubblici poteri in qualsiasi forma, anche se in contrasto con le disposizioni del presente capitolato; in particolare si fa riferimento al testo coordinato della L.R. n° 18/1994 come modificata dalla L.R. n° 76/1996, dalla L.R. n. 44/2000, dalla L.R. n° 5/2001 e dalla L.R. n° 1/2004.

Ciascun concorrente alla gara, presentando l’offerta, si rende formalmente responsabile della perfetta conoscenza di tutte le norme che regolano ed anche di tutte le condizioni locali che possono interferire con le attività oggetto di appalto e che possano influire sull’esecuzione dei servizi e sulla determinazione del prezzo offerto.

Il presente appalto è un appalto di servizi di cui all’allegato II B del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. (Codice dei Contratti), pertanto la stazione appaltante applicherà le

sole disposizioni del Codice dei Contratti (D. Lgs. 163/2006 es.m.i.) e del DPR 207/2010 espressamente richiamate nel disciplinare di gara, nel bando di gara e nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

#### **ART. 4 - FINALITA' - OBIETTIVI - AREE DI INTERVENTO**

In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge quadro 104/92 art. 13 comma 3 e s.m.i., si intende costituire un "team" di operatori professionalmente formati atti a realizzare un percorso di assistenza educativa integrativa scolastica e domiciliare (limitatamente al periodo estivo) inserito nel programma educativo-didattico individualizzato formulato per ciascun minore portatore di handicap frequentante le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Obiettivo dell'intervento è garantire agli allievi in situazione di handicap un processo di reale integrazione psico-fisica attraverso un supporto alla crescita, all'integrazione scolastica, alle capacità di socializzazione, all'autonomia di base e relazionale (igiene personale, orientamento, consolidamento di corrette condotte d'azione).

E' importante che le attività vengano svolte in pieno accordo con il personale docente e in momenti distinti, ma organicamente integrati all'interno dell'orario scolastico.

Il personale adibito all'assistenza educativa orienterà il suo intervento individuando aree già oggetto di attività didattica di classe, privilegiando però, i seguenti aspetti più strettamente educativi ritenuti fondamentali per una positiva integrazione scolastica:

- *AUTONOMIA RELATIVA AL RICONOSCIMENTO E CONTROLLO SPAZIO/TEMPORALE*: capacità di muoversi nell'ambito dello spazio strutturale, con lo sviluppo di movimenti in forma autonoma e autocontrollata.
- *AUTONOMIA NEL CAMPO DELLA COMUNICAZIONE E RELAZIONE* comprendente in specifico il lavoro di inserimento e di accoglienza, i comportamenti relazionali con i compagni e gli adulti, partecipazione alle attività di psicomotricità del gruppo classe.
- *POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELL'APPRENDIMENTO* nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano educativo individualizzato e/o, sostegno alla realizzazione del programma didattico del gruppo classe, rielaborazione degli appunti delle lezioni, aiuto nell'esecuzione di movimenti legati alla scrittura, al disegno, attività di laboratorio manuale, di informatica mediante l'utilizzo di specifici software didattici.

Il servizio è rivolto agli allievi disabili gravi la cui necessità di assistenza è segnalata dai documenti concernenti la diagnosi funzionale.

*GLI INTERVENTI DOMICILIARI*, predisposti in accordo con le famiglie, sono limitati al periodo estivo di interruzione delle lezioni scolastiche, improntati sulla programmazione individuale integrata e sul principio della continuità educativa scolastica.

#### **ART. 5 - ARTICOLAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Le prestazioni in oggetto sono previste durante l'anno scolastico limitatamente alle giornate di presenza degli alunni interessati e nel periodo di interruzione estiva delle lezioni scolastiche per il numero di ore assegnate dall'ufficio istruzione. E' prevista su richiesta delle Direzioni scolastiche la partecipazione degli operatori durante le uscite connesse con la programmazione didattica, nonché per l'accesso di alunni disabili ai servizi dell'A.S.L.TO3 in particolari occasioni pianificate, se comprese nell'orario di servizio predeterminato.

Ad ogni operatore addetto all'assistenza handicap nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, potranno essere assegnati uno o più minori ai quali dovranno essere assicurate le ore di assistenza educativa pianificate ad inizio della attività scolastica e nel corso delle verifiche lungo l'anno.

L'operatore, se richiesto, in funzione della gravità dei singoli casi che richiedano l'intervento integrato contemporaneo di più persone fornirà aiuto:

- nel cambio e/o accompagnamento ai servizi igienici;
- nei trasferimenti del minore nella scuola e all'esterno;

deve provvedere con cura in ogni caso alla sorveglianza finalizzata alla salvaguardia dei minori affidati. Gli operatori cureranno altresì, in accordo con gli insegnanti, le modalità di rapporto con le famiglie dei minori, per assicurare loro informazione sugli interventi attivati e sulla qualità del servizio reso garantendo segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sui minori assistiti.

In caso di proclamazione di sciopero, l'aggiudicatario si impegna a darne tempestiva comunicazione al Comune ed alle Istituzioni scolastiche sedi di interventi educativo assistenziali.

## **ART. 6 – METODOLOGIE DI LAVORO E PROGRAMMAZIONE**

Il Comune attraverso l'ufficio istruzione mantiene la direzione del servizio oggetto del presente disciplinare a cui l'aggiudicatario è tenuto a rapportarsi ed a seguire le direttive.

All'aggiudicatario vengono assegnate le seguenti competenze, da esercitarsi attraverso l'azione del coordinatore responsabile (di cui all'art. 7):

- 1) predisposizione programmi annuali di intervento sui seguenti ambiti:
  - a) prestazioni integrative educative in orario scolastico con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche interessate (dirigenti scolastici ed insegnanti referenti)
  - b) interventi educativi domiciliari da effettuarsi nel periodo estivo rientranti nel progetto comunale "Estate Insieme" in accordo con le famiglie dei minori interessati ed in collaborazione con l'ufficio istruzione;
- 2) costante monitoraggio e controllo, da parte del coordinatore, degli interventi svolti, tenendo in opportuna considerazione:
  - a) le informazioni derivanti dai referenti scolastici sull'area handicap
  - b) dei riscontri con il proprio personale educativo/assistenziale.

Dei risultati delle verifiche e dei controlli va data comunicazione all'ufficio istruzione con cadenza bimestrale attraverso:

- riunioni / colloqui tra il responsabile coordinatore dell'aggiudicatario ed il responsabile comunale del servizio;
- relazione di verifica intermedia con consegna all'ufficio istruzione entro il 15 marzo di ogni anno;
- relazioni di verifica a fine anno scolastico distinte fra gli interventi educativi integrativi scolastici e gli interventi domiciliari svolti nel periodo estivo di interruzione delle lezioni scolastiche, da consegnare all'ufficio istruzione rispettivamente entro luglio e settembre di ogni anno, riportanti i risultati ottenuti e criticità riscontrate.

## **ART. 7 - REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE**

L'aggiudicatario, al fine di espletare il servizio, dovrà impiegare le seguenti professionalità:

- **n° 1 Coordinatore** responsabile dell'intero servizio, che funga da referente dell'ufficio istruzione comunale per ogni questione relativa alla gestione amministrativa e alla buona conduzione degli interventi concordati per ciascun minore disabile. Il coordinatore ha, altresì, funzioni attive di raccordo con le famiglie, con i Dirigenti scolastici e gli insegnanti referenti ed è responsabile del trattamento dei dati personali dei minori assistiti che dovranno essere utilizzati esclusivamente ai fini delle prestazioni in oggetto.

Il Coordinatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di educatore professionale o laurea in scienze dell'educazione o lauree affini o diploma ed esperienza almeno triennale nel coordinamento nei servizi di assistenza educativa scolastica, fatto salvo il personale già in servizio nel precedente appalto.

- **Personale educativo/assistenziale** per le prestazioni educative in oggetto nel numero che sarà richiesto dall'Amministrazione Comunale, in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo pedagogico e/o socio-umanistico o diploma di educatore professionale, fatto salvo il personale già in servizio nel precedente appalto.

Gli operatori incaricati in qualità di supplenti, dovranno essere in possesso degli stessi requisiti.

L'aggiudicatario, al fine di garantire continuità educativo-relazionale con i minori assistiti, provvede ad impiegare, per l'affidamento in oggetto, gli stessi operatori incaricati per le medesime prestazioni nell'anno scolastico precedente, garantendo continuità di servizio per tutta la durata dell'affidamento, salvo eventi imprevedibili debitamente giustificati o diverse disposizioni dei C.C.N.L.

## **ART. 8 - ORARIO PRESTAZIONI**

Gli orari delle prestazioni educative sono stabiliti annualmente dall'ufficio istruzione comunale, sentiti i Dirigenti scolastici interessati in funzione delle necessità dei minori assistiti e potranno svolgersi dal lunedì al sabato, di norma dalle ore 8.00 alle ore 16,30, da un minimo di 1 ad un massimo di 8 ore, anche con orario spezzato.

Gli operatori incaricati possono accedere al servizio di refezione scolastica solo previo pagamento del costo/pasto direttamente alla ditta incaricata dal Comune alla preparazione e distribuzione dei pasti.

In caso di assenza a scuola del minore, il servizio educativo integrativo comunale è sospeso.

E' facoltà dell'ufficio istruzione, su richiesta scritta, debitamente motivata, del Dirigente scolastico interessato, autorizzare lo svolgimento delle ore previste per il minore assente su altri portatori di handicap segnalati.

In caso di dimissioni di minori, comunicate dai Dirigenti scolastici, il servizio è interrotto, con diminuzione proporzionale delle ore di assistenza assegnate all'aggiudicatario.

In caso di sciopero del personale scolastico docente il servizio è sospeso.

## **ART. 9 - OBBLIGHI DELL' AGGIUDICATARIO NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE**

E' fatto obbligo all' aggiudicatario di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge per tutta la durata dell'appalto con espresso esonero del Comune da ogni responsabilità in merito.

L' aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nonché agli obblighi contributivi vigenti nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. L'aggiudicatario è tenuto, su richiesta del Comune, ad esibire la documentazione che lo attesti e lo comprovi.

Non sono consentiti rapporti di lavoro determinati da regolamenti interni di Cooperative o salari convenzionali.

Il personale incaricato per le prestazioni in oggetto dovrà avere idonea copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile terzi, morte, invalidità permanente.

L'aggiudicatario si assume tutte le responsabilità ed oneri di ordine civile, penale e patrimoniale per qualsiasi danno venga recato nel corso delle attività oggetto dell'appalto svolte dal proprio personale.

Il Comune acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità. Nel caso in cui tale documento segnali un'inadempienza contributiva ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Comune tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

## **ART. 10 - AFFIDAMENTO INCARICO**

Una volta esperita la gara, l'Amministrazione comunale procederà all'affidamento dell'incarico. Sarà annualmente data all'aggiudicatario comunicazione della tipologia delle disabilità dei minori, di cui al presente servizio, per una ulteriore individuazione, degli operatori abbinabili, tenuto conto del curriculum e delle competenze personali.

## **ART. 11 - AMMONTARE PRESUNTO DELL'APPALTO**

Il compenso sarà su base oraria per il numero di ore di prestazioni educativo-assistenziali svolte nel corso di ciascun anno scolastico per ogni minore assistito, nel rispetto della programmazione definita e assegnata dall'ufficio istruzione, differenziata per l'assistenza educativa integrativa scolastica e domiciliare limitata al periodo estivo di interruzione delle lezioni scolastiche.

Indicativamente sono previste:

- ore annuali presunte di assistenza educativa scolastica e domiciliare: 4.040
- totale ore presunte per il quinquennio(da settembre 2013 ad agosto 2018): 20.200
- importo unitario orario posto a base di gara: Euro 21,00 oltre IVA di legge.
- importo complessivo presunto per il quinquennio: Euro 424.200,00 oltre IVA di legge.
- importo complessivo presunto derivante dall'eventuale ripetizione del servizio per ulteriori tre anni: Euro 678.720,00 oltre IVA di legge

L'importo totale e le ore di assistenza sono presunti e non costituiscono impegno per l'Amministrazione comunale la quale si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre,

nell'esecuzione del servizio, tutte quelle varianti nella quantità delle ore che riterrà opportune senza che l'aggiudicatario possa richiedere maggiori compensi unitari rispetto a quelli di aggiudicazione o pretendere eventuale risarcimento danni.

Nel costo orario, che si intende impegnativo e vincolante, si considerano interamente compensati dall'Amministrazione Comunale all'ente aggiudicatario le prestazioni del personale e ogni altro onere inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

### **ART. 12 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 34 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia ex art. 47 del D.Ls 163/2006 qualificati come imprese specializzate nell'assistenza per minori portatori di handicap.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

I Consorzi di cooperative sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti).

I partecipanti alla gara devono essere in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara.

### **ART. 13 - CAUZIONE PROVVISORIA**

Le ditte concorrenti, a garanzia degli assunti obblighi, dovranno costituire apposita cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo a base d'asta ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., eventualmente ridotta del 50% ai sensi del comma 7 dello stesso art. 75 Codice dei Contratti e con le modalità esplicitate nel disciplinare di gara.

### **ART. 14 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione avverrà mediante "procedura aperta" (art. 3, comma 37 del D.Lgs. 163/2006), con il criterio dell'offerta "economicamente più vantaggiosa", in analogia a quanto previsto all'art. 83 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con i criteri di cui al presente articolo.

La valutazione dell'offerta avverrà in relazione ai seguenti parametri ed attribuendo i punteggi a fianco indicati:

A) OFFERTA ECONOMICA:	punteggio max	40/100
B) OFFERTA TECNICA:	punteggio max	60/100
	punteggio totale:	100/100

A) Offerta Economica – Totale max punti 40 da attribuirsi in relazione al sottoelencato elemento:

Prezzo orario (Iva esclusa) per le prestazioni descritte nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale: unica offerta valida, con riferimento alle figure del coordinatore e del personale educativo di cui all'art.7 dello stesso Capitolato.	Max punti 40
--	--------------

Il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula:

$$\text{punteggio} = 40 \times \frac{\text{prezzo più basso}}{\text{prezzo offerto}}$$

B) Offerta Tecnica – Totale max punti 60 da attribuirsi in relazione ai sottoelencati criteri:

B1) Elementi per la valutazione del merito tecnico: max 20 punti

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Tempi di attuazione degli interventi: organizzazione del lavoro, tempi e modalità del coordinamento complessivo del servizio, modalità di gestione delle sostituzioni, emergenze, orientamento alla flessibilità, capacità di contenimento del turn over	Max punti 10
Modalità dell'intervento: particolari tecniche organizzative per rendere e mantenere efficaci le modalità di lavoro, capacità di lavoro in équipe	Max punti 4
Piano annuale della formazione e dell'aggiornamento del personale	Max punti 3
Livello organizzativo della Cooperativa max punti 3 così distribuiti: a) presenza di un coordinatore interno alla Cooperativa con esperienza in servizi identici (punti 1,5) b) presenza di un consulente qualificato per attività di supervisione, programmazione, ricerca, documentazione, verifica (punti 1,5)	Max punti 3

B2) Elementi per la valutazione qualitativa del Progetto: max 40 punti

Progetto di intervento in coerenza con gli obiettivi del servizio con indicazioni dei metodi di autocontrollo e verifica/valutazione	Max punti 25
Indicazioni attuative in merito alla relazione con i genitori, i dirigenti scolastici, insegnanti e con i servizi del territorio, specificando le modalità operative	Max punti 10
Proposte migliorative di sviluppo, di innovazione e di valore aggiunto all'attività ordinaria del servizio	Max punti 5

Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'Amministrazione prima di procedere all'aggiudicazione può richiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e qualora queste non siano ritenute valide, ha la facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendola dalla gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Le Ditte partecipanti dovranno formulare un'offerta economica oraria, al netto di IVA.

Si procederà all'espletamento della gara anche qualora venga presentata una sola offerta purchè valida.

Tutti gli elementi forniti dall'aggiudicatario per la parte relativa alla attribuzione del giudizio qualitativo, unitamente al prezzo, costituiscono formale impegno e sono quindi interamente recepiti nel contratto.

L'Amministrazione potrà addivenire all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, quando questa sia ritenuta idonea e congrua.

## **ART. 15 - VINCOLO GIURIDICO E CAUZIONE DEFINITIVA**

L'aggiudicazione costituisce impegno per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui viene comunicata, nei limiti e per gli importi specificati nella comunicazione stessa.

Successivamente all'adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione, si addiverrà presso la sede municipale, alla stipulazione del formale atto in relazione alle condizioni delle presenti prescrizioni ed a tutti gli altri atti inerenti e conseguenti.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'aggiudicatario dovrà provvedere a costituire mediante versamento in numerario presso la tesoreria comunale ovvero mediante polizza fidejussoria bancaria od assicurativa la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Nei casi di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte da parte dell'aggiudicatario, fatti salvi i maggiori diritti del Comune, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione suddetta, con semplice atto amministrativo.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione verrà restituita alla scadenza dell'affidamento dell'appalto e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

L'aggiudicatario è obbligato ad reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.

Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto dirigenziale alla scadenza del contratto in assenza di controversia.

Il deposito cauzionale è posto, altresì, a copertura di eventuali inadempienze contributive dell'affidatario, a causa delle quali sia richiesto al Comune, da parte dei competenti istituti previdenziali ed assistenziali, di intervenire in sua vece; per tale motivo, lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato all'acquisizione di apposite certificazioni sulla regolarità contributiva dell'affidatario.

## **ART. 16 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica e deve avere luogo, previo adempimento delle formalità previste dal presente capitolato, dal bando e dal disciplinare, comunque non prima di 30 giorni della comunicazione ai controinteressati dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.

Non si darà corso alla stipulazione del contratto qualora il contraente:

- sia in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente;
- nei suoi confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, o per debiti finanziari;
- abbia commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, un grave errore accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'ente appaltante;
- non risulti in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo le norme vigenti;
- abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere all'appalto.

- Non risulti in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dagli artt. 38, 39, 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Tutte le spese del contratto saranno per intero a carico dell'aggiudicatario.

### **ART. 17 - PAGAMENTI**

Le ore di servizio, svolte secondo gli orari stabiliti dall'ufficio istruzione, dovranno essere giornalmente registrate su apposito modulo riportante: nominativo dell'operatore, data e orario di servizio giornaliero, firma dell'operatore e firma dell'insegnante con il quale si è prestato servizio.

L'aggiudicatario dovrà inviare mensilmente all'ufficio istruzione del Comune la rendicontazione individuale delle ore effettuate dai singoli operatori nel mese precedente in allegato alla fattura mensile.

Alla liquidazione delle fatture il Comune provvederà entro 30 giorni dalla data di verifica di conformità secondo le disposizioni vigenti in materia di contabilità degli enti locali; eventuali contestazioni sospenderanno il predetto termine.

Il Comune non potrà dar corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche richieste.

I pagamenti delle somme relative alle prestazioni oggetto del presente capitolato saranno effettuati dal Comune a mezzo di mandato di pagamento.

Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto l'importo di eventuali penali applicate.

La spesa di competenza del Comune sarà finanziata mediante imputazione annuale agli appositi interventi e capitoli del bilancio di competenza.

Il prezzo di aggiudicazione è impegnativo e vincolante per l'intera durata dell'appalto; per ogni anno di durata del contratto dopo il primo, il prezzo potrà essere adeguato soltanto prendendo in considerazione l'incremento del costo della vita come rilevato dall'ISTAT.

### **ART. 18 - SUBAPPALTO**

E' vietato il subappalto.

### **ART 19- VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA**

Il documento di valutazione dei rischi di cui all'art.28 del D.Lgs 81/2008 dovrà essere redatto dai Dirigenti scolastici presso cui il servizio sarà svolto, quali " datori di lavoro" in collaborazione con l'impresa che si aggiudicherà l'appalto.

Dovrà essere data comunicazione all'ufficio istruzione che si è adempiuto a quanto prescritto dalla norma.

### **ART. 20 - CONTROLLI E PENALITA'**

L'aggiudicatario a cui verrà affidato l'appalto del servizio dovrà impegnarsi a garantire tutte le condizioni del presente capitolato, pena la recessione del contratto.

L'aggiudicatario è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento del servizio assunto.

L'Amministrazione comunale può richiedere, previa giustificate motivazioni scritte, la sostituzione di operatori incaricati dall'ente aggiudicatario qualora ritenga tale personale non idoneo per il servizio espletato.

L'aggiudicatario dovrà provvedere a tale sostituzione entro 48 ore naturali e consecutive dalla richiesta scritta (anche tramite fax).

L'Amministrazione, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'ente aggiudicatario le quali devono pervenire entro 5 giorni dalla data della contestazione.

Potranno essere applicate penalità da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 secondo la gravità dell'inadempienza.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con i corrispettivi dovuti all'aggiudicatario ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La penalità non verrà addebitata se l'aggiudicatario dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabile.

#### **ART. 21 - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

L'aggiudicatario incorre nella decadenza del contratto nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- cessione parziale o totale del contratto o sub-appalto ad altri;
- abituale deficienza e negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
- quando l'aggiudicatario si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza.

In questi casi si darà luogo, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, così come per le ragioni di forza maggiore anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi.

In tale ipotesi l'aggiudicatario non potrà pretendere eventuali risarcimenti di danni o compensi di sorta, ai quali esso dichiara già fin d'ora di rinunciare.

#### **ART. 22 - OSSERVANZA NORME DI LEGGE**

L'aggiudicatario è altresì tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni emanate dai pubblici poteri ed è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela previdenziale, infortunistica e sociale del personale impiegato per le prestazioni di cui trattasi.

#### **ART. 23 - CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso, sarà sottoposta al tentativo di conciliazione, con gli effetti previsti dagli artt.38-40 del D.Lgs 5/2003: le parti si impegnano in tal senso prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, le parti saranno libere di adire l'Autorità Giudiziaria. Foro competente è quello di Pinerolo. Per controversie di carattere amministrativo il Foro competente è quello di Torino. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre disposizioni legislative vigenti in materia.

#### **ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY**

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dalla stazione appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipulazione e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento dei dati è la Città di Orbassano.

I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

#### **ART. 25 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

La responsabilità del procedimento viene affidata alla Sig.ra Maria Angela Chialvo - Funzionario responsabile Asilo nido,istruzione ,assistenza e casa del Comune di Orbassano.

#### **ART. 26 – VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELL'AGGIUDICATARIO**

Ad ogni variazione della ragione sociale dell'Aggiudicatario dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune mediante una copia autentica degli atti originali.